



## Condizioni Generali di Vendita Prodotti Marina

Le Condizioni Generali riportate nell'allegato si applicheranno a qualsiasi vendita di Prodotti Marina da parte di Eni S.p.A. – Roma, Italia ad armatori, traders e a qualsiasi altro soggetto. Salvo che sia diversamente convenuto per iscritto, le Condizioni Generali di Eni si applicheranno a qualsiasi vendita di Prodotti Marina sia nell'ambito del territorio italiano che all'estero.

1. Ambito di applicazione
2. Definizioni
3. Oggetto
4. Integrazione
5. Consegna, proprietà e rischi
6. Obbligazioni delle Parti
7. Quantità
8. Qualità
9. Prezzi
10. Oneri
11. Fatturazione
12. Pagamento
13. Tasse
14. Manleva
15. Utilizzo del bunker
16. Rappresentanza
17. Comunicazioni
18. Salute, sicurezza e ambiente
19. Reclami
20. Forza maggiore
21. Eccessiva onerosità sopravvenuta
22. Componimento amichevole
23. Risoluzione
24. Cessione
25. Legge applicabile e foro competente
26. Clausola di responsabilità amministrativa
27. Altri Termini e Condizioni
28. Allegati

1. Ambito di applicazione	
<b>1.01</b>	Le Condizioni Generali riportate qui di seguito si applicheranno a qualsiasi vendita di Prodotti Marina da parte di Eni S.p.A. – Roma, Italia ad armatori, traders e a qualsiasi altro soggetto.
<b>1.02</b>	Salvo che sia diversamente convenuto per iscritto, le Condizioni Generali di Eni si applicheranno a qualsiasi vendita di Prodotti Marina sia nell'ambito del territorio italiano che all'estero.
2. Definizioni	
<b>Acquirente</b>	La società che ordina il carburante nonché il proprietario della nave per la quale è stato ordinato il Bunker.
<b>Affiliata</b>	Qualsiasi società che sia economicamente e/o commercialmente controllata da o incorporata da Eni S.p.A. Divisione Refining & Marketing, ovvero che sia controllata da una società controllante di Eni S.p.A..
<b>Barile</b>	42 galloni USA a 60° F e 15°C.
<b>Cattivo tempo</b>	Venti forti, correnti contrarie, maree e/o condizioni atmosferiche sfavorevoli quali grande calura, nebbia, precipitazioni, mareggiate e/o qualsiasi altro evento che impedisca le operazioni di rifornimento e/o renda insicura la presenza della nave all'ormeggio.
<b>Conferma del bunker</b>	Il telex contrattuale o altra forma di accordo nel quale siano incorporate le presenti Condizioni Generali.
<b>Contratto</b>	La Conferma del Bunker, queste Condizioni Generali e i documenti allegati.

<b>F.O.B.</b>	Il termine di resa facente parte degli Incoterms pubblicati dalla ICC nell'anno 2000 e successivi emendamenti.
<b>Ispettore indipendente</b>	Un singolo soggetto o una società che siano terzi rispetto alle Parti e i cui costi siano equamente divisi (50/50) tra le Parti.
<b>Laboratorio indipendente</b>	Un laboratorio che sia terzo rispetto alle Parti e i cui costi siano equamente divisi (50/50) tra le Parti.
<b>Navi dell'acquirente</b>	Ogni e qualsiasi nave nominata dall'Acquirente anche se di proprietà, operata, noleggiata, gestita o controllata da terzi e/o da eventuali partecipate o consorelle.
<b>Orario di lavoro</b>	L'orario di lavoro conformemente alla normativa portuale o, in mancanza di tale normativa, dalle ore 8,00 alle ore 17,00.
<b>Ormeggi</b>	Un ormeggio, una banchina, un ancoraggio, un cavo sottomarino, un singolo punto di ormeggio o banchina, un punto al largo o qualsiasi altro luogo di caricazione e discarica indicato dall'Acquirente.
<b>Parte</b>	Il Venditore o l'Acquirente, a seconda del caso.
<b>Parti</b>	Collettivamente il Venditore e l'Acquirente.
<b>Prodotti marina</b>	Olio combustibile, diesel e gasolio marina, indicati anche come il Prodotto e/o il Bunker.
<b>Venditore</b>	Eni S.p.A. Divisione Refining & Marketing e/o le partecipate anche all'estero.
<b>3. Oggetto</b>	
Il Venditore si obbliga a vendere e l'Acquirente si obbliga ad acquistare i Prodotti Marina definiti all'articolo 1 da consegnarsi presso uno o più porti alle condizioni indicate qui di seguito e nella Conferma del Bunker.	
<b>4. Integrazione</b>	
<b>4.01</b>	Le presenti Condizioni Generali ed i documenti allegati contengono o conterranno tutti i termini in merito ai quali le Parti si sono accordate in relazione alla vendita di Prodotti Marina e nessuna delle Parti di questo Contratto è stata indotta a sottoscrivere il presente Contratto o alcun altro documento in base a una dichiarazione o una promessa non contenuta negli stessi.
<b>4.02</b>	Le presenti Condizioni Generali, ancorché non richiamate nei telex, si applicheranno a tutte le vendite di Prodotti Marina e potranno essere modificate o integrate dalle Parti unicamente per iscritto.
<b>4.03</b>	Le presenti Condizioni Generali sono state consegnate agli Acquirenti o sono state comunque rese conoscibili agli stessi. Tuttavia, qualora un singolo Acquirente per qualsiasi ragione non dovesse disporre di una copia delle Condizioni Generali di Eni S.p.A. Refining & Marketing
<b>5. Consegna, proprietà e rischi</b>	
<b>5.01</b>	Per le consegne a mezzo bettolina, quando il Venditore è il noleggiatore della stessa, il rischio sul Prodotto e il titolo di proprietà si trasferiranno all'Acquirente al momento in cui il Prodotto attraverserà la flangia fissa di connessione delle tubazioni di bordo con quelle della bettolina. Il collegamento e il distacco delle manichette sono a rischio dell'Acquirente.
<b>5.02</b>	Per le consegne a mezzo bettolina, quando il Venditore non è il noleggiatore della stessa, il rischio sul Prodotto e il titolo di proprietà si trasferiranno all'Acquirente FOB ossia quando il Prodotto attraverserà la flangia della bettolina al momento della caricazione della bettolina medesima.
<b>5.03</b>	Per le consegne mediante autocisterna, il rischio sul Prodotto e il titolo di proprietà si trasferiranno all'Acquirente a destinazione, salvo nei casi in cui sia stato espressamente convenuto che passino al momento della caricazione dell'autocisterna.
<b>5.04</b>	Qualsiasi consegna avverrà tempo permettendo (weather permitting) e sarà soggetta alla priorità tra le navi, se esiste, e all'orario di lavoro. Se la nave arriva al di fuori dell'orario di lavoro, tutti i costi supplementari saranno a carico dell'Acquirente.
<b>5.05</b>	Il Venditore non sarà responsabile di alcun costo, perdita o controstallia dovuti alla congestione del terminale o alla mancanza di disponibilità di bettoline per il Prodotto da consegnare.

<b>5.06</b>	Le consegne al largo (off shore) sono in ogni caso soggette anche alla conferma da parte del Comandante della bettolina che le condizioni meteorologiche sono tali da consentire la consegna conformemente alla normativa portuale sul rifornimento off shore. Nel caso in cui il Prodotto Marina non possa essere consegnato a seguito della decisione del Comandante, il Venditore non sarà responsabile della mancata consegna, né del ritardo nella stessa.
<b>6. Obbligazioni delle parti</b>	
<b>6.01</b>	L'Acquirente sarà tenuto a:
<b>6.01.01</b>	Fornire un ormeggio sicuro. Tutti i costi imputabili alla congestione del terminale o dell'ormeggio saranno a carico dell'Acquirente.
<b>6.01.02</b>	Pagare tutti i costi e le spese portuali.
<b>6.01.03</b>	Accertarsi e garantire che le cisterne della nave siano pulite ed idonee a ricevere il Prodotto sotto tutti i punti di vista.
<b>6.01.04</b>	Verificare che il Bunker che potrebbe essere già a bordo sia compatibile con quello ordinato al Venditore. Il Venditore non sarà responsabile dei problemi causati dall'incompatibilità tra i due prodotti.
<b>6.01.05</b>	Comunicare al Venditore l'ora esatta di consegna del Bunker. L'omissione da parte dell'Acquirente di tale comunicazione libererà il Venditore dal proprio obbligo di consegnare il Prodotto e il relativo ordine si riterrà annullato.
<b>6.01.06</b>	Prendere tempestivamente in consegna il Bunker. L'Acquirente è tenuto a manlevare e tenere indenne il Venditore di eventuali costi o spese di controstallia della bettolina o delle ore di lavoro straordinario dell'autocisterna dovuti al suo ritardo nel prendere in consegna il Prodotto.
<b>6.01.07</b>	Pagare il corrispettivo del Bunker e i costi indicati all'articolo 10.
<b>6.01.08</b>	Nel caso in cui la nave, per qualsivoglia ragione, arrivi con un ritardo superiore ai tre giorni rispetto all'ETA riportato nella Conferma del Bunker, rimborsare al Venditore tutti i costi e le spese dovute al ritardato arrivo della nave, fermo restando in ogni caso che il Venditore sarà liberato dall'obbligo di consegnare il Bunker.
<b>6.01.09</b>	Pagare tutti i costi e rimborsare al Venditore tutte le spese e gli oneri conseguenti all'inadempimento da parte dell'Acquirente medesimo ad una o più obbligazioni previste in questo paragrafo 6.1.
<b>6.02</b>	Il Venditore sarà tenuto a:
<b>6.02.01</b>	Verificare che il Prodotto da consegnare sia conforme alle specifiche richieste.
<b>6.02.02</b>	Consegnare il Bunker all'Acquirente nei termini concordati.
<b>6.02.03</b>	Consegnare all'Acquirente il quantitativo richiesto conformemente a quanto previsto al paragrafo 7.1.1, fermo restando, in ogni caso, che la determinazione della quantità vincolante è quella indicata ai paragrafi 7.1.3 e 7.1.4
<b>6.02.04</b>	Emettere formale fattura una volta consegnato il Bunker.
<b>7. Quantità</b>	
<b>7.01</b>	Determinazione della quantità
<b>7.01.01</b>	La quantità compravenduta è quella indicata nella richiesta dell'Acquirente inoltrata direttamente al Venditore o tramite un agente/intermediario e confermata dal Venditore all'Acquirente o all'agente/intermediario.
<b>7.01.02</b>	Qualora l'Acquirente richieda una variazione del quantitativo da consegnarsi successivamente all'invio della Conferma del Bunker da parte del Venditore, quest'ultimo eserciterà la dovuta diligenza per soddisfare la richiesta dell'Acquirente, ma non avrà alcun obbligo di consegnare un quantitativo superiore a quello indicato nella Conferma del Bunker.
<b>7.01.03</b>	La quantità sarà quella determinata dall'indicatore o misuratore del terminale o della cisterna della bettolina. Tale determinazione sarà vincolante per le Parti, a meno che il rappresentante dell'Acquirente non apponga riserve specifiche al riguardo sulla nota peso.

<b>7.01.04</b>	Se il quantitativo del Bunker è soggetto a determinazione da parte delle autorità doganali locali, la quantità vincolante per le Parti sarà esclusivamente quella risultante da tale determinazione e successivamente indicata nel relativo documento consegnato dall'autorità di cui sopra.
<b>7.01.05</b>	L'Acquirente ha il diritto di essere rappresentato al momento delle misurazioni.
<b>7.01.06</b>	In caso di disputa sul quantitativo consegnato, le Parti nomineranno immediatamente un Ispettore Indipendente che verificherà il quantitativo effettivamente consegnato e la cui determinazione sarà definitiva e vincolante per le Parti, salvo nel caso in cui sia provato il dolo o un errore essenziale dell'Ispettore medesimo. I costi dell'accertamento saranno equamente divisi tra le Parti.
<b>7.02</b>	Rettifiche
<b>7.02.01</b>	Il Venditore effettuerà le necessarie rettifiche, e il volume fatturato sarà corretto di conseguenza, in caso di presenza di acqua e sedimenti nell'olio combustibile bunker o nell'olio combustibile bunker intermedio in misura superiore all'1%.
<b>7.02.02</b>	Il volume fatturato sarà quello a 60° F o a 15° C. Il volume alla temperatura della consegna sarà rettificato utilizzando le seguenti tabelle di misurazione correnti ASTM-IP: a) Rettifiche a 60° F: ASTM-D 1250 (IP 200) (Edizione americana) Tabella 6; b) Rettifiche a 15° C: ASTM-D 1250 (IP 200) (Edizione metrica) Tabella 54 con densità a 15° C e gravità specifica a 60° F rettificata come da Tabella 3.
<b>8. Qualità</b>	
<b>8.01</b>	La qualità sarà determinata dalle Parti nella Conferma del Bunker e sarà quella generalmente offerta dal Venditore e disponibile nel luogo di consegna per usi simili. I gradi che sono a disposizione del Venditore in ciascun porto saranno indicati nel Marine Bunkering Services di Eni ovvero in altra pubblicazione del Venditore resa conoscibile all'Acquirente e che quest'ultimo sarà tenuto a verificare prima di sottoscrivere il Contratto.
<b>8.02</b>	Il Venditore non sarà responsabile nel caso in cui la qualità di cui al paragrafo 8.1 non sia disponibile, ma informerà l'Acquirente e potrà offrirà allo stesso i gradi e i quantitativi disponibili in quel momento.
<b>8.03</b>	Ai fini dell'accertamento della qualità saranno prelevati tre campioni del Bunker da consegnarsi e tutti e tre dovranno essere conservati per due mesi: uno per il Venditore, uno per l'Acquirente e un terzo campione che dovrà essere tenuto in un deposito Eni a disposizione di un Laboratorio Indipendente. I campioni saranno prelevati dalla cisterna della bettolina o in corrispondenza della flangia di collegamento della manichetta alla bettolina. Nessun altro
<b>8.04</b>	In caso di disputa sulla qualità consegnata, le Parti procederanno ai propri accertamenti sui campioni. Qualora i risultati delle analisi della qualità differiscano e le Parti non raggiungano un accordo, si applicherà il capitolo 10 della regola EN ISO 4259.
<b>9. Prezzi</b>	
I prezzi saranno quelli applicati dal Venditore al momento e nel luogo di consegna come stabilito nella Conferma del Bunker del Venditore.	
<b>10. Oneri</b>	
Oltre al prezzo del Prodotto Marina, l'Acquirente sarà tenuto a pagare: a) Il costo della bettolina, per le consegne a mezzo bettolina; b) Il costo dell'autocisterna, per le consegne a mezzo autocisterna; c) Le eventuali spese di ormeggio e disormeggio, i compensi d'agenzia, i diritti portuali che il Venditore potrebbe dover sostenere per le navi rifornite; d) Gli eventuali dazi e/o imposte corrisposti dal Venditore o per cui il Venditore è responsabile relativamente alle consegne di Prodotti Marina; e) Qualsiasi costo supplementare sostenuto dal Venditore per gli straordinari di sosta.	
<b>11. Fatturazione</b>	
<b>11.01</b>	La fattura sarà inviata tramite corriere autorizzato o a mezzo del servizio postale e sarà anticipata via fax o e-mail.
<b>11.02</b>	Il venditore emetterà fattura sulla base del peso indicato nella documentazione doganale/fiscale.
<b>11.03</b>	La fattura indicherà i prezzi dei prodotti e includerà tutti i dati e in particolare:

- Il Prodotto e il quantitativo consegnato;
- La posizione doganale;
- La base di consegna e i termini di consegna.

<b>12. Pagamento</b>	
<b>12.1</b>	Il pagamento al Venditore del Prodotto Marina consegnato dovrà essere effettuato in dollari statunitensi, o, a opzione del Venditore, in euro, entro 30 giorni dalla consegna del Bunker, salvo che nella Conferma del Bunker sia indicato un periodo di tempo differente.
<b>12.2</b>	Il pagamento al Venditore sarà effettuato a mezzo bonifico telegrafico alla banca indicata dal Venditore medesimo.
<b>12.3</b>	Se il pagamento da parte dell'Acquirente non è effettuato entro il periodo di tempo di cui al paragrafo 12.1, il Venditore addebiterà all'Acquirente gli interessi di mora in base a quanto previsto dalla Direttiva CEE n. 2000/35.
<b>12.4</b>	Se la data di scadenza del pagamento cade di sabato, il pagamento sarà effettuato il primo giorno lavorativo utile immediatamente precedente; se la data di scadenza del pagamento cade di domenica o in altro giorno festivo, il pagamento sarà effettuato il primo giorno lavorativo utile immediatamente successivo.
<b>13. Tasse</b>	
<b>13.1</b>	Le tasse, i dazi e qualsiasi altra forma di esazione governativa, di qualunque tipo e comunque denominata (qui di seguito "tasse") direttamente o indirettamente applicabile sui Prodotti Marina, saranno a carico dell'Acquirente.
<b>13.2</b>	Nel caso in cui un qualsiasi ammontare di tasse dovuto dall'Acquirente debba essere versato dal Venditore, l'Acquirente dovrà rimborsarle su semplice richiesta.
<b>14. Manleva</b>	
L'Acquirente manleverà e terrà indenne il Venditore di qualsiasi conseguenza e/o responsabilità derivante da qualsiasi uso del Prodotto da parte dell'Acquirente dopo che il Prodotto è stato consegnato allo stesso.	
<b>15. Utilizzo del bunker</b>	
Ferma restando comunque la manleva di cui al paragrafo 14, l'Acquirente si obbliga e garantisce che i Prodotti Marina forniti dal Venditore all'Acquirente saranno utilizzati da quest'ultimo esclusivamente per la nave rifornita.	
<b>16. Rappresentanza</b>	
<b>16.1</b>	Ferma restando comunque la responsabilità dell'Acquirente in virtù di queste Condizioni Generali, se il Contratto viene sottoscritto da un rappresentante dell'Acquirente, sia tale rappresentanza dichiarata o non dichiarata, il rappresentante sarà responsabile delle obbligazioni assunte dall'Acquirente in base al contratto.
<b>16.2</b>	Il Contratto trova applicazione anche nel caso in cui la consegna non sia effettuata direttamente dal Venditore, ma da terzi in qualità di agenti o rappresentanti del Venditore.
<b>17. Comunicazioni</b>	
<b>17.1</b>	Le comunicazioni commerciali da inviare al Venditore in virtù di questo contratto, ad eccezione di quelle che per consuetudine sono indirizzate unicamente agli agenti e/o rappresentanti locali del Venditore, saranno indirizzate a Eni S.p.A. Divisione Refining & Marketing MARINE SERVICE – ROMA.
<b>17.2</b>	Se nella Conferma del Bunker è indicato un indirizzo differente, tali comunicazioni dovranno essere inoltrate sia a detto indirizzo e sia a quello di cui al paragrafo 17.1.
<b>17.3</b>	Se il contratto è sottoscritto da un agente e/o intermediario dell'Acquirente, qualsiasi comunicazione commerciale da inoltrare all'Acquirente sarà indirizzata a detto agente e/o intermediario, che si presume operi in qualità di rappresentante dell'Acquirente, all'indirizzo specificato nel contratto, salvo che l'Acquirente richieda in maniera specifica di essere messo al corrente di tali comunicazioni, nel qual caso le stesse saranno indirizzate anche alla sede legale
<b>17.4</b>	Le comunicazioni commerciali da inviare in base al Contratto saranno consegnate o inviate per posta ordinaria o raccomandata, per radiotelegramma o cablogramma o altro mezzo telegrafico o, ancora, per posta elettronica.

17.5	Tali comunicazioni si considereranno effettuate non appena ricevute dal destinatario; la comunicazione della risoluzione del Contratto dovrà essere inviata tramite raccomandata.
<b>18. Salute, sicurezza e ambiente</b>	
18.1	L'Acquirente fornirà ai propri dipendenti, agenti, appaltatori e a qualsiasi altra persona che utilizza o che può entrare in contatto con il Prodotto fornito in virtù di queste Condizioni Generali le Informazioni HSE allegate ("Schede Dati Sicurezza e Ambiente") e l'Acquirente dovrà assicurarsi che qualsiasi raccomandazione relativa all'uso di tale Prodotto contenuta nelle Informazioni HSE sia seguita dai soggetti sopra indicati. Con riferimento al Prodotto compravenduto in base a queste Condizioni Generali, dal momento del passaggio dei rischi e della proprietà, l'Acquirente dovrà accertarsi che tutti gli obblighi, i requisiti o le raccomandazioni su salute, sicurezza ed ambiente relativi al Prodotto, siano rispettati in conformità alla legge, alle normative, alle disposizioni o ai regolamenti in vigore o in applicazione in qualsiasi località ove l'Acquirente o soggetti che agiscono per conto dello stesso utilizzano o entrano in contatto con il Prodotto.
18.2	L'Acquirente dovrà manlevare e tenere indenne il Venditore di qualsiasi responsabilità, danno, reclamo o perdita direttamente derivanti da o relativi ad eventuali inadempimenti di qualsiasi natura nel conformarsi agli obblighi stabiliti in questo articolo. L'osservanza da parte dell'Acquirente delle raccomandazioni contenute nelle Informazioni HSE non libererà l'Acquirente dall'obbligo di adempiere qualsiasi altra obbligazione o raccomandazione previste in relazione al Prodotto da qualsivoglia legge, normativa, disposizione o regolamento in qualsiasi località, territorio, stato o giurisdizione, né da qualsiasi responsabilità derivante dall'inadempimento di tali obblighi e raccomandazioni. Il Venditore non sarà responsabile in alcun caso per eventuali perdite, danni o lesioni derivanti da pericoli inerenti la natura stessa del Prodotto.
18.3	Il Venditore si riserva il diritto, ma senza che ciò importi l'accettazione di alcuna responsabilità od obbligazione, di cancellare, terminare o sospendere la fornitura del Prodotto se l'Acquirente viola, mediante azione od omissione, quanto previsto da questa clausola o se il Venditore ha ragione di ritenere che le azioni, attività, operazioni o sistemi operativi messi in atto dall'Acquirente o per conto dello stesso relativamente al Prodotto siano o possano essere nocivi per la salute, la sicurezza e/o la protezione ambientale secondo quanto previsto localmente.
<b>19. Reclami</b>	
19.1	Qualsiasi reclamo derivante o relativo ai Prodotti Marina consegnati è nullo se non è presentato dall'Acquirente al Venditore entro gli 8 giorni successivi alla consegna del Prodotto.
19.2	Fermo restando quanto sopra, il reclamo è parimenti nullo se non è supportato dalla seguente documentazione e se non sono adottate le procedure qui di seguito indicate: <p>Quantità</p> <p>a) Le riserve scritte apposte dal Comandante sulla nota peso prima della partenza della nave che indichino la differenza presunta nel quantitativo caricato;</p> <p>b) La richiesta al Venditore di procedere agli accertamenti congiunti, fermo restando che la differenza di quantitativo reclamabile è esclusivamente quella accertata dall'Ispettore Indipendente di cui al paragrafo 7.1.6.</p> <p>Qualità</p> <p>a) La richiesta formale da parte dell'Acquirente che indichi e descriva il reclamo;</p> <p>b) La richiesta scritta al Venditore di procedere agli accertamenti di cui al paragrafo 8.4.</p>
<b>20. Forza Maggiore</b>	

<b>20.1</b>	Il Venditore e l'Acquirente non saranno responsabili del ritardo o della mancata esecuzione del presente Contratto quando tale esecuzione è impedita totalmente o parzialmente da eventi di forza maggiore, intendendo con questa espressione qualsiasi evento al di fuori del ragionevole controllo delle Parti, tra cui a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, calamità naturali, eventi bellici (conflitti dichiarati o meno), atti terroristici, sommosse civili, terremoti, guasti o interruzione del funzionamento delle strutture preposte alla produzione, manifattura, vendita e consegna, scioperi riguardanti i dipendenti del Venditore e/o quelli dell'Acquirente, carenza di materia prima e/o di mezzi di trasporto, condizioni meteorologiche eccezionali, chiusura o limitazione nel funzionamento delle centrali elettriche e/o delle strutture di ricezione.
<b>20.2</b>	Qualora il verificarsi di uno di questi eventi accidentali dovesse impedire o ritardare l'esecuzione di una delle Parti, quest'ultima dovrà darne tempestiva comunicazione all'altra Parte.
<b>20.3</b>	La Parte la cui esecuzione è ritardata dovrà comunicare all'altra la durata approssimativa di tale evento accidentale, se è possibile, e dovrà esercitare la dovuta diligenza per eliminare o minimizzare le conseguenze di tale evento.
<b>20.4</b>	Qualora l'esecuzione del Contratto sia impedita o ritardata per oltre 5 giorni, il Contratto si considererà risolto e le Parti saranno liberate dalle rispettive obbligazioni.
<b>20.5</b>	I quantitativi non venduti o non acquistati in ragione del verificarsi di tale evento accidentale non dovranno essere recuperati successivamente.

#### **21. Eccessiva onerosità sopravvenuta**

<b>21.1</b>	Le Parti convengono che potrebbero verificarsi eventi non prevedibili al momento della sottoscrizione del presente Contratto e non attribuibili ad alcuna di esse, che rendano il Contratto eccessivamente oneroso per una delle Parti.
<b>21.2</b>	Nel caso previsto dal paragrafo 21.1 le Parti eserciteranno la dovuta diligenza per raggiungere un accordo sulle misure da adottare con riferimento a tale onerosità straordinaria. Qualora non si riuscisse ad eliminare la causa, la Parte che subisce la eccessiva onerosità potrà risolvere il Contratto ai sensi degli articoli 1467 e seguenti del Codice Civile.

[Back to top](#)

#### **22. Componimento amichevole**

<b>22.1</b>	Le Parti si impegnano a addivenire ad un amichevole componimento delle eventuali controversie nascenti o connesse al Contratto e diverse da quelle relative alla quantità e/o qualità da consegnarsi, queste ultime già disciplinate dal paragrafo 19, entro 90 giorni dal sorgere della controversia.
<b>22.2</b>	Ai fini della composizione di cui al paragrafo 22.1, il reclamante comunicherà all'altra Parte l'oggetto del proprio reclamo entro 15 giorni dal sorgere dello stesso e chiederà di fissare un incontro con il rappresentante dell'altra Parte.
<b>22.3</b>	Entro 15 giorni da quando viene effettuata la comunicazione di cui al paragrafo 22.2, la Parte a cui è stata comunicato il reclamo sarà tenuta ad accettare o a rifiutare lo stesso, e in quest'ultimo caso, nominerà un proprio rappresentante.
<b>22.4</b>	I rappresentanti delle Parti dovranno incontrarsi entro 40 giorni da quando è sorta la controversia e dovranno esercitare la dovuta diligenza per comporre la stessa, comunicando in ogni caso per iscritto all'altra Parte il risultato dell'incontro entro i successivi 20 giorni.

[Back to top](#)

#### **23. Risoluzione**

<b>23.1</b>	Il presente Contratto sarà risolto di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile nel caso in cui una delle Parti sia soggetta a fallimento o a qualsiasi altra forma di procedura concorsuale.
<b>23.2</b>	La risoluzione avverrà comunque senza pregiudizio degli altri mezzi di tutela e/o del risarcimento dei danni a cui una Parte ha diritto in base al Contratto o alla legge. Sono salvi i diritti e gli obblighi già sorti al momento della risoluzione.

#### **24. Cessione**

<b>24.1</b>	Il presente Contratto non potrà essere ceduto da una delle Parti a terzi senza il consenso scritto dell'altra Parte.
<b>24.2</b>	La cessione del presente Contratto da parte del Venditore a sue affiliate/collegate è ammesso senza il consenso dell'Acquirente ed avrà effetto a seguito della comunicazione scritta di tale cessione dal Venditore all'Acquirente.
<b>25. Legge applicabile e foro competente</b>	
<b>25.1</b>	Salvo che sia diversamente concordato per iscritto, il Contratto, l'interpretazione, l'esecuzione e l'applicazione dello stesso sono soggetti alla legge italiana.
<b>25.2</b>	Il foro di esclusiva competenza è quello di Roma.
<b>26. Clausola di responsabilità amministrativa</b>	
L'Acquirente dichiara di essere a completa conoscenza delle leggi e delle normative italiane in vigore riguardanti la "responsabilità amministrativa" delle persone giuridiche ed, in particolare, delle disposizioni del Decreto Legislativo datato 8 Giugno 2001, N. 231. A tale riguardo, l'Acquirente riconosce di aver ricevuto il documento "Principi del modello 231" pubblicato dal Venditore e allegato alle presenti Condizioni Generali, che riflette i principi stabiliti dal summenzionato decreto e descrive la struttura interna ENI e la procedura adottata dalla stessa con lo scopo di evitare che si commetta, ovvero che si tenti di commettere il reato penale previsto in detto decreto.	
<b>27. Altri termini e condizioni</b>	
<b>27.1</b>	In caso di conflitto tra le previsioni contenute nella Conferma del Bunker e queste Condizioni Generali, prevorrà la Conferma del Bunker.
<b>27.2</b>	Troverà applicazione l'edizione 2000 degli Incoterms per la consegna FOB con i più recenti emendamenti. In caso di conflitto tra quanto previsto dal Contratto e gli Incoterms, prevorrà il Contratto.